

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONVENZIONE

***GARA PER LA FORNITURA, MESSA IN OPERA E
MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE (ISPBX) E DI
PRODOTTI E SERVIZI ACCESSORI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI***

Schema di Convenzione

***per la fornitura, messa in opera e manutenzione di
centrali telefoniche (ISPBX) e di prodotti e servizi accessori
per le Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

Lotto __ (1 o 2 o 3)

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "***Consip S.p.A.***");

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***")

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “*Ministero*”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura, messa in opera e manutenzione di centrali telefoniche (ISPBX) per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in 3 (tre) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del ____;

h) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325;

i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto ____ (1 o 2 o 3) della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la cauzione per un importo pari ad Euro _____ = (_____/__) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive e ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "E" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "F" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "F";
 - e) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del **Lotto __ (1 o 2 o 3)** della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute

nel Capitolato Tecnico.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di fornitura, la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche (ISPBX) e di prodotti e servizi accessori, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
3. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, ad eseguire:

- per il LOTTO 1 -

- a) la fornitura di centrali telefoniche (ISPBX) di fascia base, in grado di gestire un numero utenti configurati da un minimo di n. 12 fino ad almeno n. 48 utenze con un unico sistema, con relativa messa in opera, secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
nella misura richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti, mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo, di Euro 8.000.000,00= (ottomilioni/00), IVA esclusa;

- per il LOTTO 2 -

- a) la fornitura di centrali telefoniche (ISPBX) di fascia media, in grado di gestire un numero massimo di utenti configurati pari ad almeno n. 320 utenze con un unico sistema, con relativa messa in opera, secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
- nella misura richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti, mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo, di Euro 22.000.000,00= (ventiduemilioni/00), IVA esclusa

- per il LOTTO 3 -

- a) la fornitura di centrali telefoniche (ISPBX) di fascia alta, in grado di gestire un numero massimo di utenti configurati pari ad almeno n. 2.400 utenze con un unico sistema, con relativa messa in opera, secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
- nella misura richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti, mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo, di Euro 15.000.000,00= (quindicimilioni/00), IVA esclusa
- b) nonché, relativamente a tutti gli indicati lotti, la prestazione dei seguenti servizi connessi alla fornitura, quali:
- messa in opera e cioè servizio di installazione, avviamento dei sistemi e servizio di dismissione dell'esistente, come meglio stabilito nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico,
 - servizio di collaudo, come meglio stabilito nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico,
 - servizio di formazione, costituito sia da una componente obbligatoria che da componenti opzionali, queste ultime da prestare su espressa richiesta dell'Amministrazione Contraente, come meglio stabilito nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico,
 - servizio di assistenza tecnica e manutenzione per 12 (dodici) mesi, costituito da un servizio base accessorio alla fornitura, nonché da

componenti opzionali aggiuntive, se e nella misura richiesta dall'Amministrazione Contraente, quali:

- estensione per periodi di 12 (dodici) mesi del servizio base sino ad un massimo di 5 (cinque) annualità purché successive e contigue,
- intervento su chiamata,
- presidio (solo per il Lotto 2 ed il Lotto 3),
- telegestione dei sistemi, per periodi di 12 (dodici) mesi sino ad un massimo di 6 (sei) annualità purché successive e contigue,

tutto come meglio stabilito nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico

- servizio di reportistica, come meglio stabilito nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.
3. Le predette forniture e servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico con riferimento al **Lotto __ (1 o 2 o 3)** e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza del limite di un quinto, ai sensi dell'art. 11, R.D. n. 2440/1923.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da _____; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli contratti di

fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

Tuttavia, qualora la durata non sia prorogata, le Amministrazioni Contraenti che abbiano effettuato un Ordinativo di Fornitura nel periodo di vigenza della Convenzione potranno effettuare ulteriori ordinativi per implementare la fornitura originaria con esclusiva finalità di adeguamento dei sistemi già acquistati, alle stesse condizioni, entro e non oltre il 12° (dodicesimo) mese dal termine della Convenzione stessa, fermo restando quanto previsto nel Capitolato tecnico in ordine ai servizi opzionali.

2. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione.

Tuttavia, qualora l'Amministrazione Contraente richieda il servizio opzionale di: estensione della manutenzione di cui al paragrafo 5.4.2.1 del Capitolato Tecnico, ovvero il servizio di intervento su chiamata di cui al paragrafo 5.4.2.2 del Capitolato Tecnico, ovvero il servizio opzionale di presidio di cui al paragrafo 5.4.2.3 del Capitolato Tecnico, ovvero il servizio opzionale di telegestione dei sistemi di cui al paragrafo 5.4.2.4 del Capitolato Tecnico, la durata sarà determinata dalla formale richiesta di rinnovo annuale del servizio, da comunicarsi al Fornitore con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza, sino ad un massimo di 6 (sei) anni a decorrere dalla Data di Accettazione.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, **il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.**

o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad ditta in possesso del predetto Nulla Osta e indicata al successivo articolo 14.

2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta la prestazione delle attività di dismissione dell'esistente, di cui al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 s.m.i.

o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad ditta in possesso dei predetti requisiti indicata al successivo articolo 14.

Articolo 7

Procedura di definizione dell'acquisizione

1. Preliminarmente all'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Pubblica interessata all'acquisizione di quanto oggetto della presente Convenzione, svolta l'analisi dei propri fabbisogni, dovrà redigere il documento "*Analisi dei requisiti e delle esigenze evolutive dell'Amministrazione*" il cui contenuto è stabilito nel paragrafo 1.5.1 del Capitolato Tecnico; tale attività potrà essere esperita anche mediante il configuratore on-line di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, nonché con l'ausilio del servizio di help desk messo a disposizione dal Fornitore. Sulla base delle risultanze della predetta attività, l'Amministrazione Pubblica invia al Fornitore il documento "*Richiesta Preliminare di Offerta*" costituito da: (i) il documento di "*Analisi dei requisiti e delle esigenze evolutive dell'Amministrazione*", nonché (ii) la richiesta di quotazione economica dei sistemi e dei servizi richiesti, sulla base delle condizioni economiche di cui all'Allegato "E" della presente Convenzione.

Ricevuta la "*Richiesta Preliminare di Offerta*" potrà, o dovrà nelle ipotesi stabilite nel paragrafo 1.5.3 del Capitolato Tecnico, effettuare dei sopralluoghi concordando le modalità con l'Amministrazione Pubblica richiedente.

In ogni caso, entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla ricezione della "*Richiesta Preliminare di Offerta*", il Fornitore dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione Pubblica richiedente un documento di "*Offerta Preliminare*" che dovrà contenere quanto stabilito nel paragrafo 1.5.3 del Capitolato Tecnico.

2. Valutata la congruità della "*Offerta Preliminare*" sia in aderenza alle proprie esigenze e fabbisogni, sia nel rispetto condizioni economiche e tecniche stabilite nella presente Convenzione, l'Amministrazione Pubblica emette l'Ordinativo di

Fornitura, ovvero richiedere una revisione dell’*“Offerta Preliminare”* procedendo ad una ulteriore *“Richiesta Preliminare di Offerta”*.

3. Tutte le predette attività di competenza del Fornitore, relative alla fase prodromica alla emissione dell’Ordinativo di Fornitura, (*per il Lotto I*) peraltro facoltative atteso che l’Amministrazione può anche procedere direttamente con l’emissione dell’Ordinativo stesso, sono ad esclusivo onere, spesa e cura del Fornitore, atteso che l’Amministrazione Contraente è vincolata unicamente al perfezionarsi del contratto attuativo della presente Convenzione e, quindi, con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura; pertanto, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi e/o rimborso spese, a qualsiasi titolo, tanto nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche anche in caso di non accettazione dell’*“Offerta Preliminare”*, assumendosene ogni relativa alea, quanto nei confronti della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
4. Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura ovvero entro il diverso termine perentorio di cui al successivo comma 7 nei casi ivi indicati, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore deve consegnare all’Amministrazione Contraente il documento *“Progetto di dettaglio”* previa effettuazione, almeno laddove prevista come attività obbligatoria in ragione di quanto stabilito al paragrafo 1.5.5 del Capitolato Tecnico, di sopralluoghi concordandone le modalità con l’Amministrazione Contraente, fermo restando il termine perentorio di cui sopra.
Il *“Progetto di dettaglio”* dovrà contenere: (i) il documento *“Assessment della rete”*, quale analisi della struttura di rete fonia/dati dell’Amministrazione Contraente, contenente l’eventuale indicazione degli adeguamenti ritenuti necessari, ed (ii) il documento *“Progetto Esecutivo”*, con le specifiche di progettazione di dettaglio, nonché contenente la tempistica della fornitura ivi incluso il termine di inizio e di conclusione della installazione, quest’ultima formalizzata con il *“Documento di pronto al collaudo”*.
5. Entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione del *“Progetto di dettaglio”*, l’Amministrazione Contraente può:
 - a) approvare il *“Progetto di dettaglio”* medesimo,
 - b) richiedere al Fornitore di apportare modifiche al *“Progetto di dettaglio”* medesimo, il quale dovrà essere ripresentato dal Fornitore entro i successivi 10

(dieci) giorni solari, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, con le modifiche richieste; in tal caso, l'Amministrazione Contraente dovrà procedere alla approvazione del modificato "*Progetto di dettaglio*" entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della versione definitiva del "*Progetto di dettaglio*".

6. Tuttavia, qualora il contenuto del "*Progetto di dettaglio*" evidenzi una inadeguatezza della infrastruttura di rete esistente presso l'Amministrazione Contraente, ovvero una inadeguatezza dei sistemi e/o dei servizi richiesti dalla medesima Amministrazione Contraente, tali da comportare un incremento delle condizioni economiche superiore al 10% (dieci per cento) rispetto a quanto definito dal Fornitore nella "*Offerta Preliminare*", l'Amministrazione Contraente può:

- a) recedere dal contratto di fornitura e, quindi, dall'Ordinativo di Fornitura; in tal caso, il Fornitore prende atto e rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento e/o di indennizzo e/o di rimborso spese,
- b) accettare tale incremento mediante l'emissione di un ulteriore Ordinativo di Fornitura a copertura del medesimo incremento.

7. Qualora le centrali telefoniche ordinate da una singola Amministrazione Contraente siano oggetto di più Lotti della gara di cui in premessa, il Fornitore prende atto ed accetta che la medesima Amministrazione Contraente ha facoltà di richiedere un "*Progetto Esecutivo*" unico, sottoscritto da tutti i Fornitori dei vari Lotti interessati.

In tal caso, il Fornitore che ha acquisito l'Ordinativo di Fornitura più rilevante in termini di valore economico complessivo, assume l'onere del coordinamento operativo dell'intero progetto, restando ovviamente di responsabilità separata di ciascun Fornitore la realizzazione della parte di progetto di propria competenza.

L'Amministrazione Contraente si riserva in questo caso la facoltà di richiedere la convocazione di riunioni di allineamento nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

Peraltro, nei casi in esame, il termine di cui al precedente comma 4 è modificato in 40 (quaranta) giorni.

8. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà rendere disponibile un

configuratore automatico operante on-line secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, accessibile, per le Amministrazioni Contraenti e per esse dalle Unità Ordinanti, dal Sito delle Convenzioni.

Tale configuratore on-line costituisce un canale di comunicazione fra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, anche al fine di consentire un accurato dimensionamento della fornitura richiesta.

Articolo 8

Installazione, collaudo ed accettazione

1. Con riferimento a ciascun contratto attuativo della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura e messa in opera dei sistemi (ISPBX) e relativi prodotti accessori, nonché a prestare i servizi connessi ed i servizi opzionali, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
2. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, l'installazione dei sistemi oggetto della fornitura richiesta si intende comprensiva delle attività stabilite nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, ivi comprese quelle di consegna, imballaggio, facchinaggio, consegna "al piano", installazione, posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, messa in esercizio e verifica di funzionalità dei sistemi, avviamento dei sistemi di cui al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico, nonché la dismissione dell'esistente di cui al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico.

Unitamente alla installazione, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Contraente una dichiarazione attestante la corrispondenza dei sistemi consegnati con quelli descritti nell'Offerta Tecnica e con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.

3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare l'installazione la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle Apparecchiature nel rispetto dei termini e modalità previste nel Capitolato Tecnico, e, comunque, nel "Progetto di dettaglio" approvato dall'Amministrazione Contraente, di cui al precedente articolo, comma 5, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'attività di installazione, ivi includendo

ogni attività correlata sopra stabilita, si intende conclusa alla consegna del “Documento di pronto al collaudo”, attestante la disponibilità all’esecuzione dei test di collaudo.

4. Terminata la fase di installazione, il Fornitore dovrà prestare il servizio di collaudo secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, rilasciando altresì la documentazione relativa ai test di collaudo in ragione di quanto stabilito nel “Progetto Esecutivo” e nel relativo allegato “Piano di collaudo”.

La prestazione del servizio consiste, tra l’altro, nella verifica di rispondenza di quanto fornito con quanto specificato nell’Ordinativo di Fornitura, nonché nella procedura di collaudo funzionale dei sistemi forniti ed a un collaudo tecnico relativo alla infrastruttura tecnologica.

Tali attività di verifica dovranno essere attestate dal Fornitore in un documento in autocertificazione, quale “verbale di collaudo”.

Il collaudo dovrà concludersi entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal termine dell’installazione, quindi decorrenti dalla consegna all’Amministrazione Contraente del “Documento di pronto al collaudo”.

5. In caso di esito negativo del primo collaudo, il Fornitore dovrà procedere ad un secondo collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data del collaudo negativo risultante da apposito verbale; decorso inutilmente tale termine, sia per ritardo nel collaudo, che per collaudo nuovamente negativo, verranno applicate le penali di cui oltre, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
6. Il verbale di collaudo e l’eventuale ulteriore documentazione (per i sistemi ed impianti collegati alla rete pubblica di telecomunicazione) sono consegnati dal Fornitore all’Amministrazione Contraente.
7. Successivamente, l’Amministrazione Contraente procederà alternativamente al collaudo della fornitura:
 - a) avvalendosi delle attività e della documentazione anche in autocertificazione prodotta dal Fornitore di cui al precedente comma, sottoscrivendola per accettazione del collaudo, ovvero
 - b) ovvero nominando una propria Commissione di collaudo secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico entro il termine di 20 (venti)

giorni solari dalla ricezione del “Documento di pronto al collaudo” e, quindi, procedendo ad un autonomo collaudo che dovrà concludersi, anche mediante la fattiva collaborazione del Fornitore, entro 15 (quindici) giorni solari dalla costituzione della medesima Commissione.

8. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura.

In caso di esito negativo del primo collaudo, il Fornitore dovrà procedere ad ogni attività necessaria, anche mediante eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti, affinché l’Amministrazione Contraente possa procedere ad un secondo collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data del collaudo negativo risultante da apposito verbale; decorso inutilmente tale termine, sia per ritardo nel collaudo, che per collaudo nuovamente negativo, verranno applicate le penali di cui oltre, fatto salva la facoltà dell’Amministrazione Contraente di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 13.

9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture.

Articolo 9

Servizi connessi e servizi opzionali, Livelli di servizio

1. Il Fornitore è tenuto altresì a prestare il servizio di formazione secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico e, laddove migliorativo, nell’Offerta Tecnica.

La prestazione delle relative attività è costituita da:

- a) una componente obbligatoria e/o necessaria (servizio base), quale la fornitura del Manuale utente e sistema di cui al paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico;
- b) una componente opzionale (servizio opzionale) da prestare su espressa richiesta dell’Amministrazione Contraente, quale l’erogazione di Corsi di formazione di cui al paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico così articolati:
 - i. Corsi di formazione per gli addetti ai posti operatore,
 - ii. Corsi di formazione per gli addetti al posto di operatore multimediale,

- iii. Corsi di formazione per il personale dell'Amministrazione Contraente dedicato alla gestione della centrale telefonica fornita.

La prestazione dei predetti Corsi di formazione potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente anche successivamente alla emissione dell'Ordinativo di Fornitura relativo alla fornitura originaria, mediante Ordinativo aggiuntivo da inviare al Fornitore con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari rispetto alla data di erogazione.

2. Il Fornitore è tenuto altresì a prestare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico e, laddove migliorativo, nell'Offerta Tecnica.

La prestazione delle relative attività è costituita da una componente obbligatoria e/o necessaria, quale servizio connesso alla fornitura (servizio base) di cui al paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico, per una durata pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione

Su espressa richiesta dell'Amministrazione Contraente, al servizio base potranno aggiungersi delle componenti opzionali definiti nel paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico, e segnatamente:

- estensione temporale della manutenzione, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4.2.1 del Capitolato Tecnico, quali annualità ulteriori di prestazione del servizio, sino ad un massimo complessivo di 6 (sei) anni dalla Data di Accettazione,
- intervento su chiamata, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4.2.2 del Capitolato Tecnico,
- presidio, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4.2.3 del Capitolato Tecnico,
- telegestione dei sistemi, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4.2.4 del Capitolato Tecnico.

3. Con riferimento alle modalità di prestazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione (nella sua componente base e nelle sue componenti opzionali) e dei relativi Livelli di servizio, sono definite diverse fasce di performance che l'Amministrazione Contraente sceglie con l'Ordinativo di Fornitura, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, e segnatamente:

per il Lotto 1:

fascia base (low performance – LP)

fascia media (medium performance – MP)

per il Lotto 2:

fascia base (low performance – LP)

fascia media (medium performance – MP)

fascia alta (high performance – HP)

per il Lotto 3:

fascia media (medium performance – MP)

fascia alta (high performance – HP).

4. Con riferimento al servizio di reportistica di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore si impegna a trasmettere:
- a) nei confronti di ciascuna Amministrazione Contraente richiedente, sia l'invio dei dati analitici e sintetici relativi alla fornitura, sia il flusso dati mensile relativo ai Livelli di servizio, quest'ultimo da inviare all'Amministrazione Contraente entro il giorno 15 del mese successivo a quello oggetto di reportistica, nonché
 - b) nei confronti della Consip S.p.A, sia i dati relativi all'andamento della Convenzione e delle installazioni, anche in ragione di quanto stabilito nell'Allegato "Flusso dati di spesa e consumo per Amministrazione e sede" del Capitolato Tecnico, entro il giorno 15 del mese successivo a quello oggetto di reportistica, nonché il flusso dati mensile relativo ai Livelli di servizio, quest'ultimo da inviare all'Amministrazione Contraente entro il giorno 15 del mese successivo a quello oggetto di reportistica.

La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso il contenuto della reportistica fornita nonché l'andamento dei Livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

5. Il Fornitore si obbliga a prestare le forniture ed i servizi (connessi ed opzionali) oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i Livelli di servizio stabiliti e con le modalità previste nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità di cui al medesimo Capitolato Tecnico, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di

rilevazione prefissati e le successive verifiche dei Livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Articolo 10

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo Allegato "E".

In particolare:

- a) il prezzo di ciascun sistema e/o prodotto fornito è comprensivo, oltre che della sua configurazione base, della fornitura di quanto a corredo dello stesso e descritto nel Capitolato Tecnico, oltre che nella presente Convenzione, nonché della prestazione dei servizi connessi di installazione, di collaudo, di formazione nella sua componente obbligatoria, di assistenza tecnica e manutenzione nella configurazione del servizio base, di reportistica, e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
 - b) il prezzo di ciascun prodotto e/o servizio accessorio opzionale è dovuto solo se questi sono espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura; in ogni caso, il corrispettivo di ciascun prodotto opzionale è comprensivo di ogni attività di installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti (hardware e software), per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura corredata dalla relativa componente opzionale.
2. Tutti i corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono ridotti dell'1% (uno per cento) per quanto oggetto di Ordinativi di Fornitura inviati a mezzo telematico tramite il sito della Consip S.p.A.
3. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore, e quindi fatturati, secondo il seguente dettaglio:
 - a) a decorrere dalla Data di Accettazione, relativamente al prezzo di ciascun sistema e/o prodotto fornito ovvero prodotto accessorio opzionale;
 - b) al termine della prestazione del servizio opzionale relativo all'erogazione dei corsi di formazione, dietro presentazione di documentazione attestante

l'avvenuta erogazione del corso e sempre che non sorga contestazione decorsi 15 (quindici) giorni dalla consegna della predetta documentazione all'Amministrazione Contraente;

- c) in rate annuali posticipate, a decorrere dal termine della prestazione dei servizi, relativamente al canone periodico quale corrispettivo del servizio opzionale di estensione della assistenza tecnica e manutenzione;

In caso di risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura per inadempimento e/o disservizio del Fornitore nella prestazione del servizio opzionale di estensione dell'assistenza tecnica e manutenzione, fermo restando l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'ulteriore danno, le rate non ancora maturate non saranno dovute dall'Amministrazione Contraente al Fornitore.

4. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 90 (novanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
5. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]** Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture entro 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricezione delle stesse, il Fornitore applicherà uno sconto per pagamento anticipato pari a _____. Resta inteso che, in tal caso, il Fornitore potrà detrarre l'importo derivante dall'applicazione dello sconto dalla fattura successiva a quella il cui importo è corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti nel termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, potrà restituire il suddetto sconto all'Amministrazione Contraente mediante invio da parte del Fornitore di una o più note di credito.
6. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]** Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 4, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____.

7. [**clausola eventuale:** tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma; se inserita sarà seguita dai successivi commi 8, 9 e 10] Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
8. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
9. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 8, lettera a), l'Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di cui al precedente comma 7; qualora, invece, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
10. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.

Articolo 11

Penali

1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività, delle forniture e/o dei servizi oggetto dei singoli Ordinatori di Fornitura o della Convenzione, non imputabile rispettivamente all'Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico nella descrizione della modalità delle prestazioni e, comunque, nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, o se migliorativi, nell'Offerta Tecnica, l'Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., laddove di competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto paragrafo del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinatori di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinatori di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che su più del 75% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della

Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00), (Euro 800.000,00= per il Lotto 1, Euro 2.200.000,00= per il Lotto 2, Euro 1.500.000,00= per il Lotto 3) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro _____,00= (_____/00) (Euro 16.000,00= per il Lotto 1, Euro 20.000,00= per il Lotto 2, Euro 14.000,00= per il Lotto 3), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

Articolo 13

Risoluzione

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:
 - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 8, comma 8,
 - b) qualora la mancata attivazione del configuratore *on-line* si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni dalla Data di Attivazione,
 - c) in caso di mancata attivazione dell'Help desk, ovvero di malfunzionamento del medesimo che si protragga per oltre 30 (trenta) giorni.

Articolo 14

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____ ,
avvalendosi delle seguenti imprese:

- _____ .
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 15

Responsabile del Servizio

1. Entro la Data di Attivazione della presente Convenzione il Fornitore nomina il Responsabile del Servizio Generale, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 1.6 del Capitolato Tecnico ed in conformità a quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, per l'esecuzione della presente Convenzione; tale Responsabile del Servizio Generale è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. In difetto di nomina, è considerato Responsabile del Servizio Generale il legale rappresentante del Fornitore.

Articolo 16

Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.; solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, la Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 17

Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze, garanzia

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei sistemi forniti a partire dalla Data di Accettazione; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
2. Le licenze d'uso a tempo indeterminato sono cedute o trasferite in capo all'Amministrazione Contraente, che ne sarà titolare, dalla Data di Accettazione della fornitura; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software sulle apparecchiature fornite da parte del personale dell'Amministrazione Contraente e di terzi da queste autorizzati.
3. Le centrali telefoniche e le componenti accessorie sono coperte da garanzia secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.

Articolo 18

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

CONSIP S.p.A.

*Gara per la fornitura, messa in opera e manutenzione di centrali telefoniche (ISPBX)
e di prodotti e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni*

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____ ____

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Dott. Ferruccio Ferranti

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

Il Fornitore, in persona del legale rappresentante _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Predisposizione apparati, consegna, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi e servizi opzionali); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze, garanzia); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line e verifiche

ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, li ____ ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____